



COMUNE DI CASTEL MADAMA
Provincia di Roma

Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

art. 1 *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
 - b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo;
 - c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
 - d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e) per concessione in gestione, l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni;
 - f) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune, o al possessore dell'impianto, o al concessionario dell'impianto.

art. 2 *Oggetto e finalità*

- 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
- 2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
- 3. L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
- 4. L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 5. La struttura alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corrisponde al Settore III "Lavori pubblici, tutela del patrimonio pubblico e dell'ambiente".

art. 3***Classificazione degli impianti sportivi***

1. Alla data di adozione del presente Regolamento, gli impianti sportivi di proprietà comunale sono i seguenti:

- a) campo sportivo "Attilio Testa";
- b) palestra annessa all'edificio scolastico di via della Libertà
- c) campo polivalente annesso alla palestra di via della Libertà
- d) Palestra annessa all'edificio scolastico di via Pio La Torre
- e) campo polivalente annesso alla palestra di via Pio La Torre.

Le palestre e i campi polivalenti, contraddistinti dalle lettere b), c), d), e), sono affidati all'Istituto comprensivo statale di Castel Madama. Essi - come previsto dall'art. 96 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 *Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione* - possono essere utilizzati nelle ore libere da impegni scolastici per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. In tal caso il Comune ha facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso del Consiglio di istituto.

art. 4***Classificazione delle attività sportive***

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

CAPO II***CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI*****art. 5*****Gestione degli impianti sportivi***

La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento viene esercitata sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante concessione a terzi.

art. 6***Norme generali sulla vigilanza***

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento.
2. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. Il concessionario della gestione, e quello dell'uso per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso

dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

art. 7

Tipologia delle concessioni a terzi e convenzione

1. Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:
 - a) concessione in uso;
 - b) concessione per la gestione.
2. Entrambi le tipologie delle concessioni sono disciplinate da convenzione. La stipula della convenzione è autorizzata dalla Giunta comunale la quale approva gli schemi di convenzione di concessione in uso e di concessione in gestione conformi al presente regolamento.

CAPO III

CONCESSIONE IN USO

art. 8

Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

1. La programmazione e la concessione in uso degli impianti, per lo svolgimento di tutte le attività previste negli stessi, compete al Settore III sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento, nonché del criterio del massimo utilizzo.
2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, per le giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato dal Settore III sulla base delle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e 11 gennaio 1996, n. 23, o alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche.
3. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

art. 9

Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti:
 - a) Enti di promozione sportiva
 - b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI
 - c) Istituzioni scolastiche
 - d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
 - e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali
 - f) Singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale
 - g) Privati, regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, il responsabile del Settore III cercherà un accordo con i soggetti richiedenti; qualora non si raggiunga un'intesa, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, ed a quelle associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Castel Madama, affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione sportiva e iscritte all'Albo comunale delle associazioni.
3. A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
 - a) Società o Associazioni che svolgono attività agonistica

- b) Società o Associazioni che detengano il titolo sportivo gerarchicamente più elevato
 - c) Società o Associazioni che presentano il maggior numero di affiliati
 - d) Società o Associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale
 - e) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
4. Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

art. 10

Modalità per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti per una stagione sportiva devono presentare istanza, entro il 15 luglio di ogni anno, su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Patrimonio del Comune che provvederà alle assegnazioni entro l'inizio della stagione sportiva. Non sono soggette a tale termine le Istituzioni scolastiche.
2. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la concessione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.
3. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
4. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.
5. Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ai concessionari interessati.
6. I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.

art. 11

Uso degli impianti

1. Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Settore III comporta la decadenza della concessione degli spazi.
3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. Il Comune si riserva in ogni momento il controllo della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
5. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
6. L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

art. 12

Uso straordinario degli impianti

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui all'art. 8, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.

2. Le domande dovranno essere presentate almeno 7 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

art. 13

Divieto di sub – concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata delle concessione d'uso ottenuta.

art. 14

Rispetto degli impianti e delle attrezzature

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi in modo da:

- rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;

• mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.

3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

art. 15

Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

2. Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

art. 16

Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale entro il 31 dicembre, a valere per l'anno successivo, e/o comunque prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio a cui si riferiscono.

2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata ogni trimestre.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
4. I concessionari dell'uso di un impianto potranno, a richiesta, fruire gratuitamente in forma singola o associata, di locali, insistenti presso l'impianto utilizzato, da usare per attività complementari e di supporto alla disciplina sportiva praticata.
5. Eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni saranno previste ed elencate nell'atto deliberativo di cui al precedente punto 1).
6. Per l'individuazione di tali riduzioni o esenzioni saranno considerate, con particolare attenzione, le caratteristiche sociali, le valenze umanitarie, gli scopi formativi, le rilevanze agonistiche, le finalità scolastiche e gli interessi giovanili delle varie manifestazioni e delle diverse iniziative.

art. 17

Sospensione e revoca delle concessioni d'uso

1. Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.
2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
4. Il Servizio ha facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti risultino:
 - a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b) trasgressori delle norme del presente regolamento;
 - c) responsabili di danni intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi.

Art. 18

Stato di consistenza dell'impianto, attrezzature e beni mobili

1. L'impianto è concesso alle associazioni dopo un'attenta ricognizione della consistenza del bene, risultante da un apposito verbale, a cui possono essere allegate fotografie, da redigere in contraddittorio dal responsabile del III settore insieme ai responsabili delle associazioni concessionarie.
2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.
3. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
4. Tutte le migliorie all'impianto, acconsentite dal Comune e realizzate dal concessionario, restano di proprietà pubblica, senza alcun onere per il Comune.

CAPO IV **CONCESSIONE PER LA GESTIONE**

art. 19

Destinatari della gestione

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ai seguenti soggetti:
 - a) Enti di promozione sportiva o Società aderenti;
 - b) Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
 - c) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
 - d) Privati regolarmente costituiti come ditte o imprese, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.
2. L'affidamento avviene o dopo l'espletamento di procedure di evidenza pubblica, o con affidamento diretto nel caso si tratti di società sportiva radicata nel territorio comunale, che svolga attività agonistiche e amatoriali, rivolte in modo particolare agli adolescenti e ai pre-adolescenti, anche disabili o disagiati, e che rappresenti tradizionalmente le vocazioni sportive cittadine, mediante stipula di convenzione conforme al presente regolamento.

art. 20

Modalità per la concessione della gestione

1. La buona gestione e corretta conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, sono condizioni necessarie per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della concessione medesima.
2. la concessione della gestione degli impianti può essere disposta sia mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro, sia mediante l'assunzione da parte dei concessionari di obbligazioni consistenti nell'espletamento di servizi.
3. Al fine di promuovere esclusivamente l'attività sportiva di base, con particolare riferimento ai minori, la giunta comunale può disporre annualmente la concessione di un contributo a favore del concessionario, previa presentazione da parte di quest'ultimo di un apposito piano di intervento.
4. L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, di disporre nel corso dell'anno degli impianti per un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di diversa tipologia, di proprio interesse. Tale facoltà viene espressamente regolata nella relativa convenzione tra le parti.

art. 21

Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di informare il Settore III e il Settore V di tutte le attività che si svolgono negli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie.
2. I concessionari si assumono tutti gli oneri derivanti dai consumi delle utenze che fanno capo all'impianto. Le spese di volturazione sono a loro carico.
3. Il concessionario deve usare l'impianto per le attività in esso consentite.
4. E' data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previa le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.
5. E' data facoltà al concessionario di svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all'attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte anche da sub-concessionari purché in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività saranno comunque rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina, anche locale, vigente.
6. Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale,

senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.

7. I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.

art. 22

Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

2. Il concessionario si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza.

L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

art. 23

Stato di consistenza dell'impianto, attrezzature e beni mobili

1. L'impianto è concesso alle associazioni dopo un'attenta ricognizione della consistenza del bene, risultante da un apposito verbale, a cui possono essere allegate fotografie), da redigere in contraddittorio dal responsabile del III settore insieme ai responsabili delle associazioni concessionarie.

2. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

3. E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

4. tutte le migliorie all'impianto acconsentite dal Comune e realizzate dal concessionario, restano di proprietà pubblica, senza alcun onere per il Comune.

art. 24

Sospensione e revoca delle concessioni di gestione

La concessione di gestione è sospesa o revocata in base alle specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

art. 25

Norme di rinvio

Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.